

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 agosto 2015, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 settembre 2015, dove ha acquisito il n. 65 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, consigliere Franco Gidoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2016, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta Regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio Regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei tre Comuni medesimi, rispettivamente con le seguenti deliberazioni:

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 9 maggio 2015;

COMUNE DI PIEVE D’ALPAGO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 maggio 2015;

COMUNE DI PUOS D’ALPAGO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 maggio 2015.

In merito i tre Consigli Comunali, congiuntamente riuniti, hanno concordato quanto segue:

- 1) Il nuovo Comune si chiamerà ALPAGO.
- 2) La sede legale sarà a PIEVE D’ALPAGO; la sede amministrativa a PUOS D’ALPAGO e la sede operativa a FARRA D’ALPAGO.
- 3) Negli ambiti territoriali già sedi di Comuni, verranno istituiti dei MUNICIPI, allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d’origine. Le modalità elettive e le competenze degli organi municipali saranno disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Comune neo-istituito.

4) Si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei tre Comuni, prendendo a base lo studio recentemente redatto a livello di Unione Montana Alpago.

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di Legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le quali non sono state prodotte osservazioni o opposizioni.

A supporto della richiesta di fusione i Consigli Comunali di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago hanno allegato alle proprie deliberazioni il documento Politico Programmatico dal quale si evincono le seguenti ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

INTRODUZIONE

Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago formano - con Chies d'Alpago e Tambre - la regione dell'Alpago, territorio storico-geografico situato nella zona meridionale della Provincia di Belluno.

La conformazione morfologica ed orografica del territorio ha da sempre comportato lo sviluppo di un medesimo sistema sociale ed economico. Sin dalle loro origini, infatti, Farra, Pieve e Puos d'Alpago ebbero dei percorsi comuni, dovuti a ragioni geografiche (la contiguità territoriale, la presenza del Lago di Santa Croce - il più esteso del Veneto interamente in territorio regionale - e la foresta del Cansiglio) e a fattori economici correlati, come la comunicazione con la strada statale 51 di Alemagna, nonché le stazioni ferroviarie dell'Alpago e di Santa Croce del Lago.

Dal punto di vista geografico, l'Alpago è una conca naturale delimitata dai monti Dolada (1.939 m), Col Mat (1.980 m), Col Nudo (2.472 m, la cima più alta di tutte le Prealpi Venete), Col Visentin (1.763 m). Quest'ultimo segna il confine con la Provincia di Treviso, unendola tramite la Sella di Fadalto; altro confine con la medesima Provincia è costituito dall'altopiano del Cansiglio, che delimita anche il territorio con la Regione Friuli Venezia Giulia. Caratteristiche climatiche sono costituite da inverni lunghi e freddi e da estati ventilate e non troppo calde, con abbondanti precipitazioni soprattutto piovose.

CENNI STORICI

Caduta Venezia nel 1797, l'Alpago condivise le sorti del Veneto, passando sotto il controllo francese (con Napoleone nacquero infatti gli attuali Comuni) prima e asburgico poi, nel 1815, ed infine passando al Regno d'Italia nel 1866. Nel corso della Grande Guerra la Conca subì l'occupazione austriaca; durante la Seconda Guerra mondiale nella zona - soprattutto nel Cansiglio - furono attive diverse milizie partigiane.

Nel 1612 le località erano Curago (62 abitanti), Farra (274 abitanti), Garna (91 abitanti), Pieve (184 abitanti), Plois (159 abitanti), Puos (344 abitanti), Quers (23 abitanti), S. Croce (51 abitanti), Sitran (164 abitanti), Tignes (239 abitanti), Torch (63 abitanti), Torres (44 abitanti), Valzella (55 abitanti) e Villa (139 abitanti).

Nel 1866 gli abitanti erano raggruppati nei Comuni di Farra (1.925), Pieve (2.030) e Puos (1.615).

I dati attuali ufficialmente disponibili esprimono un numero di abitanti pari a 2.697 per Farra, 1.866 per Pieve e 2.529 per Puos, su una superficie rispettivamente di 41,2 , 25,2 e 13,8 kmq.

La vita religiosa del territorio si organizzò inizialmente nella prima parrocchia di Pieve d'Alpago, dalla quale si staccarono in ordine Farra d'Alpago nel 1625 e nel 1866 Puos d'Alpago. Tutte le parrocchie ricadono oggi nella forania di Pieve d'Alpago della diocesi di Belluno-Feltre. Da diversi secoli, per mantenere fede ad un voto fatto dagli antenati per ottenere dalla Vergine Maria la protezione dalle avversità atmosferiche, che danneggiavano le colture, è consuetudine recarsi in pellegrinaggio al Santuario della Follina con le croci delle Chiese, in testa quella più vecchia della chiesa di San Vigilio. Quest'ultima sorge isolata presso la sponda sinistra del Tesa molto probabilmente è la più antica dell'Alpago: il riscontro documentale sinora reperito certifica l'esistenza della chiesuola nel 1547, ma al suo interno vi sono reperti di un edificio anteriore, risalente ai secoli VII-VIII.

IL TERRITORIO ED IL SUO SVILUPPO

L'analisi del quadro economico non può prescindere da una valutazione di carattere storico. Infatti, dal primo dopoguerra, quando predominante era il settore primario, l'economia sino allora povera dell'Alpago era caratterizzata da una forte emigrazione verso i paesi europei maggiormente sviluppati. Nel corso degli anni, si è assistito ad una crescita sempre più importante delle attività edilizie, con una funzione di supporto dell'attività agricola.

Dagli anni sessanta del secolo scorso, scelte politico amministrative hanno portato ad individuare nella zona dei Paludi in Comune di Pieve d'Alpago (unitamente a Ponte nelle Alpi) l'area di sviluppo delle attività industriali, che attualmente risulta essere il secondo polo industriale della Provincia di Belluno. La zona industriale si completa con lo sviluppo delle attività dei Comuni di Puos e Farra, maggiormente votati al settore terziario del commercio, del turismo e dei servizi.

La coesione territoriale e sociale si esprime oggi anche attraverso le numerose associazioni di volontariato che operano nella conca, unitamente a servizi di carattere sovracomunale apprezzati dalla popolazione per la efficienza e la qualità. Esempi sono la Casa di Riposo per anziani, il Distretto sanitario, il Centro Servizi per il Volontariato, il Nucleo di Protezione Civile ANA, la Consulta Giovani Alpago e l'E.V.A. Alpago (Emergenza Volontari Ambulanza Alpago) per il servizio di pronto intervento e soccorso.

Le scuole dell'Alpago sono anch'esse gestite da un unico istituto comprensivo. In alcuni casi lo stesso plesso accoglie studenti provenienti da comuni diversi.

Pertanto, i legami consolidati nel campo della scuola, del turismo, della gestione del territorio, delle associazioni di diverso livello, nonché aspetti di vita civile e sociale, di stili di vita, di mentalità e di cultura, fan sì che questi Comuni dell'Alpago formino una unica comunità.

VANTAGGI DALLA FUSIONE

1. Aumento del 20% dei trasferimenti statali per un periodo di dieci anni.

Ai Comuni istituiti a seguito di fusione realizzati negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dalla loro istituzione e per un periodo di anni dieci, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti statali attribuito per l'anno 2010 ai Comuni che hanno dato luogo alla fusione nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (Decreto del Ministero dell'interno 10.10.2012).

2. Esenzione dal patto di stabilità per 5 anni.

I Comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge n. 183/2011 e s.m.i.).

3. Utilizzo più efficiente del personale e delle risorse disponibili.

4. Maggiore potere di mercato verso i fornitori.

5. Contenimento dei costi conseguenti alla realizzazione di economie di scala.

Va, inoltre, ricordato che la legge regionale n. 18 del 27.04.2012 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 e del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanziava a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

La legge regionale n. 18 del 27.04.2012 stanziava per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 1.130.000,00 per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei Comuni.

Il percorso di fusione tra il Comune di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali, prima tramite le Comunità Montane e, dal 2014, tramite l'Unione Montana costituita ai sensi della L.R. 40/2012 assieme ai Comuni di Chies d'Alpago e Tambre d'Alpago.

I Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i tre Enti.

La fusione tra i tre Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di tre popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i tre comuni bellunesi hanno chiesto di fondersi in un nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "ALPAGO" mediante la fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto in data domenica 17 gennaio 2016, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 stabilisce che la presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2016 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN, Zaia Presidente, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, PD, Alessandra Moretti Presidente, Movimento Cinque Stelle..".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

"Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8."

4. Struttura di riferimento

Sezione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti, gestioni commissariali e post emergenziali, grandi eventi